

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2015
339/2015/R/TLR

OBBLIGHI DI NATURA INFORMATIVA PER I SOGGETTI REGOLATI NEI SETTORI DEL
TELERISCALDAMENTO E DEL TELERAFFRESCAMENTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 9 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A (di seguito: deliberazione 443/2012/A)
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante il “Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018”;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A, recante, tra l'altro, istituzione dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (di seguito: deliberazione 177/2015/A);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 232/2015/A.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione ed *enforcement* nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- in particolare, i poteri di regolazione conferiti all'Autorità, da esercitare anche nel contesto della legge 481/95, attengono:
 - alla continuità, qualità e sicurezza del servizio, degli impianti e dei sistemi di contabilizzazione;
 - ai criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete e alle modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;

- alle modalità con cui i gestori delle reti rendono pubblici i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento, la disconnessione, le attrezzature accessorie;
- alle condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento di nuove unità di generazione del calore;
- alle tariffe di cessione del calore qualora sussista l'obbligo di allacciamento alle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento imposto da Regioni o Comuni;
- alla disciplina dei sistemi di misura e di contabilizzazione dei consumi di calore/freddo/acqua calda per usi sanitari;
- alla disciplina dei documenti di fatturazione, delle informazioni sulla fatturazione e dell'accesso ai dati di consumo;
- l'Autorità esercita, anche nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e successivamente dei servizi idrici, nonché i poteri sanzionatori specifici di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 102/14;
- ai sensi dell'art. 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 i provvedimenti di regolazione adottati dall'Autorità ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
- ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione, l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge, l'inottemperanza a tali richieste costituisca presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento per le sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 411/2014/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti in attuazione delle nuove competenze attribuite dal decreto legislativo 102/14 nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento ed ha costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale che ha successivamente presentato al Collegio un rapporto ricognitivo sulla situazione fattuale in tali settori, anche al fine di fornire primi elementi utili per la definizione di obiettivi, programmi e priorità e per l'assegnazione delle risorse necessarie per l'adozione dei relativi provvedimenti;
- con la deliberazione 19/2015/R/tlr sono state individuate, dall'Autorità, le aree di intervento iniziali e prioritarie nei suddetti settori e che in tali aree sono incluse, tra l'altro, le attività connesse con l'analisi dell'assetto del comparto

quali, ad esempio, il censimento completo degli operatori e delle infrastrutture di rete esistenti e in costruzione - ivi incluse le informazioni relative alle unità di generazione connesse a tali reti - e l'acquisizione di informazioni relative alle concessioni del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento rilasciate dagli enti locali competenti sul territorio, ivi inclusi i contenuti delle Convenzioni;

- con la deliberazione 177/2015/A, l'Autorità ha istituito, in seno alla propria struttura organizzativa, l'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, affidando a tale ufficio, fatti salvi gli ulteriori compiti che potranno essere attribuiti dall'Autorità, gli adempimenti connessi con le attività di regolazione generale e individuale, promozione della concorrenza, monitoraggio nel settore sulla base delle competenze attribuite dal decreto legislativo 102/14, disponendo che la conseguente modifica del proprio assetto organizzativo fosse efficace dal 15 maggio 2015.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in termini generali, l'istituzione di un'anagrafica costituisce un elemento imprescindibile per il corretto esercizio dei poteri di regolazione e di *enforcement* su un settore regolato, in quanto consente di acquisire e mantenere aggiornato un *set* di informazioni minimali sui soggetti regolati e sulle attività da essi svolte;
- l'Autorità ha istituito un'anagrafica costantemente aggiornata degli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, successivamente estesa anche agli esercenti del servizio idrico integrato e che gli obblighi informativi, previsti da tale provvedimento, si sono rivelati uno strumento efficace per l'esercizio delle funzioni intestate all'Autorità nei predetti settori nel quadro della legge 481/95, nonché uno strumento di semplificazione dell'azione amministrativa tramite la smaterializzazione dei flussi informativi con gli operatori e la creazione di un unico punto di accesso ai servizi *on-line* e alle raccolte dati dell'Autorità;
- pertanto, ai fini del censimento degli operatori e delle infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento sul territorio nazionale e, più in generale, dell'esercizio delle nuove potestà di regolazione e controllo in questi settori, risulta necessario che l'Autorità disponga di un'anagrafica completa e aggiornata dei soggetti regolati nei suddetti settori, nonché di un'anagrafica aggiornata delle infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare l'acquisizione di elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorità sui soggetti regolati nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento e, dunque, sia necessario costruire

un'anagrafica costantemente aggiornata di tali soggetti, nonché una mappatura delle infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento;

- sia a tal fine opportuno, fatti salvi eventuali futuri approfondimenti in corso sul perimetro dei soggetti regolati dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14, estendere gli obblighi di anagrafica già previsti per i settori dell'energia elettrica e del gas ai soggetti che svolgono una o più delle seguenti attività: produzione, distribuzione, misura, vendita di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento;
- sia, altresì, opportuno prevedere specifici obblighi informativi in capo ai soggetti regolati che svolgono attività di distribuzione di energia termica o di energia frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, al fine di avviare la costruzione di un'anagrafica delle infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

DELIBERA

1. di approvare le “*Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di obblighi di natura informativa per i soggetti regolati nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento*”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare, altresì, il presente provvedimento alle associazioni AIRU, ANCI, COSVIG, FIPER e UTILITALIA, nonché al Coordinamento Tecnico Inter-regionale per l’energia e al Gestore dei Servizi Energetici;
3. di dare mandato al Direttore dell’Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli per i seguiti di competenza, al fine di garantire una gestione unitaria delle Anagrafiche nei settori regolati dall’Autorità;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.

9 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni